



#### *Audizione*

*Presso le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza."*

*(Roma, 20 gennaio 2025)*

#### **PREMESSA**

Il decreto si compone di due parti.

Qui segnaleremo gli aspetti a nostro parere più rilevanti, rimandando al documento allegato l'analisi, le valutazioni e le proposte sull'intero articolato.

Il Capo I reca misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza.

L'art. 1, commi da 1 a 7, estendono il modello di intervento predisposto per il Comune di Caivano nel 2023, volto a fronteggiare situazioni di degrado e disagio sociale, ad altri sette quartieri: Rozzano (MI), Alessandrino-Quarticciole (Roma), Scampia-Secondigliano (Na), Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), San Cristoforo (CT), Borgo Nuovo (Pa).

Lo stanziamento di fondi per affrontare situazioni di degrado e disagio giovanile in zone ad alta vulnerabilità sociale è positivo e più volte richiesto dalla nostra Organizzazione.

Non si condivide, tuttavia, la modalità operativa attraverso una struttura commissariale, non vincolando la definizione degli interventi a un preventivo e necessario confronto con sindaci e comunità locali per un percorso collettivo e condiviso.

I quartieri in oggetto non sono territori "vuoti", ma luoghi dove gli abitanti si sono spesso attivati, costruendo esperienze che è necessario valorizzare.

La partecipazione è fondamentale per soluzioni che impattino nel lungo periodo.

È necessario affrontare le situazioni di marginalità nei luoghi a maggior rischio con una visione integrata, agendo su più dimensioni, a partire dal degrado edilizio, con interventi infrastrutturali e volti alla riqualificazione sociale, investendo sulla rete complessiva dei servizi, indispensabile a garantire diritti di cittadinanza, superamento delle disegualianze, integrazione e inclusione. Segnaliamo, tuttavia, che proprio in questa direzione, i recenti tagli agli enti locali, ad asili nido, a scuole non rispondono alle necessità di affrontare marginalità e degrado nelle aree più deboli. Così come i defianziamenti sulla rigenerazione urbana, a partire dalla rimodulazione del PNRR.

L'art. 2 prevede che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, provveda - in via d'urgenza - alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.

Premesso che c'è un tema di capacità degli invasi attivi e di reti di distribuzione (ricordiamo che in Sicilia vi sono punte di dispersione pari al 60%), segnaliamo che:

- i dissalatori costituiscono una componente non esaustiva, ma parziale in risposta alla questione dell'emergenza idrica in Sicilia;
- non appare ancora chiaro di che tipo di dissalatori stiamo ragionando in riferimento alle tecnologie e ai costi (considerato che si tratta di impianti altamente energivori e che in un'epoca non troppo lontana portò il Governo regionale a determinarne l'abbandono), e al tema della sostenibilità ambientale.

Inoltre, per quanto riguarda l'attribuzione della gestione al Commissario straordinario nazionale in luogo dell'amministrazione assegnataria regionale, anche in ragione di una logica emergenziale, si evidenziano le perplessità riguardanti le responsabilità di tale amministrazione in relazione alle scelte progettuali, al cronoprogramma e ai mancati o parziali interventi essenziali e connessi del sistema idrico nel suo complesso.

Riguardo alla proroga fino al 2026 dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, prevista dall'art. 4 commi 1-3, è necessario un chiarimento normativo, che non renda la proroga ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale (art. 17 comma 5 L. 84/94).

L'art. 4 comma 4, che estende la platea dei destinatari del Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie e ai beneficiari di prestazioni di fondi di solidarietà bilaterali, appare un tentativo evidente, se letto insieme ad altri analoghi interventi normativi, di rimediare alle performance molto deludenti del percorso di ricollocazione collettiva per gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, lontanissimo dall'essere realizzato.

Riguardo all'art. 5, commi 1 e 2, che prevedono il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per il completamento del sistema Mo.S.E., sottolineiamo che è necessario procedere con rapidità all'avvio dell'operatività della stessa Autorità, visto che ad oggi non è stato ancora approvato il relativo statuto.

Non condividiamo la scelta di conferire all'Autorità, in deroga alle percentuali previste dal D.L. 104/2020, incarichi di livello dirigenziale per una percentuale del 50%.

A nostro avviso, inoltre, è necessario ed urgente avere un condiviso piano organizzativo e gestionale delle competenze in capo all'Autorità, affinché sia garantita la continuità operativa delle funzioni finora svolte dal personale delle società THETIS, COMAR, Consorzio Venezia Nuova.

Il Capo II reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

In premessa ribadiamo come le modalità autoreferenziali di realizzazione del PNRR contribuiscano in maniera significativa alla scarsa performance nell'attuazione del Piano.

L'art. 1 comma 8 interviene riguardo ai casi in cui il posto di prefetto risulti vacante.

La norma è finalizzata a garantire il funzionamento delle cabine di coordinamento presso ciascuna prefettura, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Con questa disposizione non vi sono più alibi all'effettiva operatività di questi organismi, come abbiamo ripetutamente richiesto nei mesi scorsi.

Chiediamo, pertanto, che durante l'iter di approvazione del provvedimento vengano inserite norme che obblighino alla convocazione in tempi celeri di periodiche riunioni delle cabine.

L'art. 8 dà attuazione alla riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR.

L'obiettivo della riforma 4 ("Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti (PPA) da fonti rinnovabili") è quello di istituire, entro il 2024, un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili della durata di almeno tre anni.

Si tratta di un obiettivo senz'altro positivo e condivisibile. La diffusione degli accordi di lungo termine potrebbe infatti contribuire alla stabilità dei prezzi e incentivare investimenti strategici nelle energie rinnovabili. Resta da verificare l'effettiva efficacia delle modalità individuate dal testo, anche alla luce dei requisiti, degli obblighi di garanzia e delle misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti, che saranno definiti aggiornando il decreto di cui all'articolo 28 c. 2 del decreto 199/2021.

L'art. 9, da un punto di vista formale, è una norma finalizzata a consentire il raggiungimento, entro il 31/12/24, del target M4C1-5, ossia l'emanazione delle disposizioni di dettaglio relative alla riforma degli istituti tecnici e professionali.

Come è noto, il Governo ha introdotto interventi che si muovono sia sul binario della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR, sia sull'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'approvazione della legge 121/24 e con l'avvio di una sperimentazione nazionale.

In questa sede ribadiamo la nostra radicale contrarietà alle scelte del Governo e del ministero dell'Istruzione e del Merito che prevedono:

- un'offerta formativa al servizio di specifici contesti produttivi;
- la riduzione di un anno della scuola secondaria di II grado prevista nei percorsi relativi alla filiera formativa tecnologico-professionale;
- percorsi diversificati, distinti e separati già a partire dal primo biennio della scuola secondaria, che rappresentano una canalizzazione precoce che riteniamo inaccettabile per una scuola autenticamente democratica.

**DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208**

**Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

## **CAPO I**

### **MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA**

#### **Art. 1**

##### **Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile**

I commi da 1 a 7 estendono il modello di intervento predisposto per il Comune di Caivano nel 2023, volto a fronteggiare situazioni di degrado e disagio sociale, ad altri sette quartieri: Rozzano (MI), Alessandrino-Quarticciolo (Roma), Scampia-Secondigliano (Na), Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), San Cristoforo (CT), Borgo Nuovo (Pa).

La predisposizione e attuazione degli interventi è affidata al Commissario straordinario già nominato nel 2023 per il Comune di Caivano, il quale può avvalersi di un'ampia struttura: sei subcommissari e due esperti da nominare, la struttura di supporto già prevista incrementata di ulteriori ventisette unità, INVITALIA S.p.A. ovvero Sport e Salute Spa con funzioni di centrali di committenza (i costi ammontano a circa 14,4 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili del MEF).

Si autorizza la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 (periodo di carica del Commissario) di 180 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Si prevede la possibilità di una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore. Si deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

Il piano straordinario è predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

#### *Commento*

Lo stanziamento di fondi per affrontare situazioni di degrado e disagio giovanile in zone ad alta vulnerabilità sociale è positivo e più volte richiesto dalla nostra Organizzazione.

Non si condivide, tuttavia, la modalità operativa attraverso una struttura commissariale, non vincolando la definizione degli interventi a un preventivo e necessario confronto con sindaci e comunità locali, per un percorso collettivo e condiviso.

I quartieri in oggetto, così come molti altri quartieri vulnerabili, non sono territori "vuoti", ma luoghi dove gli abitanti si sono spesso attivati, costruendo esperienze che è necessario valorizzare.

La partecipazione è fondamentale per soluzioni che impattino nel lungo periodo.

Anche la gestione di attività individuate per il rilancio deve essere affidata a soggetti locali, per non desertificare il territorio e le forze endogene presenti, che devono invece essere valorizzate.

Le esperienze dimostrano che soluzioni calate dall'alto spesso non producono risultati significativi, e misure di corto respiro che bonificano una piccola parte di un solo comune, seppure utili, non agendo complessivamente su un territorio che resta abbandonato, non sono sufficienti.

È necessario affrontare le situazioni di marginalità nei luoghi a maggior rischio con una visione integrata, agendo su più dimensioni, a partire dal degrado edilizio, con interventi infrastrutturali e volti alla riqualificazione sociale, investendo sulla rete complessiva dei servizi, indispensabile a garantire diritti di cittadinanza, superamento delle disuguaglianze, integrazione e inclusione. Segnaliamo, tuttavia, che proprio in questa direzione i recenti tagli agli enti locali, ad asili nido, a scuole non rispondono alle necessità di affrontare marginalità e degrado nelle aree più deboli. Così come i defianziamenti sulla rigenerazione urbana, a partire dalla rimodulazione del PNRR.

## **Art. 2**

### **Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

L'articolo prevede che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 39/2023, provveda - in via d'urgenza - alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Come già previsto dall'articolo di cui prima, per la realizzazione di questi interventi il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla copertura degli oneri relativi agli interventi, pari a 100 milioni di euro, si provvede per 90 milioni mediante trasferimento alla contabilità delle risorse previste nel FSC, periodo di programmazione 2021-2027 assegnate con delibera CIPESS 41/2024 per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024. Ulteriori 10 milioni di euro saranno resi disponibili dalla Regione siciliana nell'ambito del proprio bilancio.

#### *Commento*

In riferimento all'articolo in epigrafe, premesso che le risorse del FSC vengono assegnate alla Regione siciliana sulla base di un insieme di indicatori demografici e socio-economici al fine di ridurre i divari, si evidenziano le preoccupazioni e le perplessità, innanzitutto in relazione alla decurtazione dell'ammontare complessivo delle risorse delle FSC destinate originariamente alla Regione Sicilia.

Un taglio consistente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2022, pari a 1.300 milioni di euro, è intervenuto con la L. 213/2023, ai fini del finanziamento del collegamento stabile tra la Regione siciliana e la Regione Calabria.

La "distrazione" di importanti risorse riduce la capacità di investimento complessiva per le azioni inerenti alle finalità del FSC, anche in relazione al sistema idrico, e determinano una insufficiente contribuzione alla rimozione degli squilibri economici e sociali che causano i gap siciliani, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi, come quelli fissati al 2030 sull'economia circolare e la transizione energetica.

Inoltre, per quanto riguarda l'attribuzione della gestione al Commissario straordinario nazionale in luogo dell'amministrazione assegnataria regionale, anche in ragione di una logica emergenziale, si evidenziano le perplessità sui profili di responsabilità di tale amministrazione non solo in relazione alle scelte progettuali, ma anche al cronoprogramma e ai mancati o parziali interventi essenziali e connessi del sistema idrico nel suo complesso.

In particolare, i dissalatori costituiscono una componente non esaustiva, ma parziale in risposta alla questione dell'emergenza idrica in Sicilia, che deve essere affrontata mettendo insieme una serie di azioni complessive sulle infrastrutture idriche.

Pertanto, non appare ancora chiaro di che tipo di dissalatori stiamo ragionando, in riferimento alle tecnologie e al tema dei costi, considerato che si tratta di impianti altamente energivori, cosa che in un'epoca non troppo lontana portò il Governo regionale a deciderne l'abbandono, e il tema della sostenibilità ambientale. Pensiamo al residuo di questo processo di dissalazione e di come viene impiegato.

C'è poi un tema di capacità degli invasi attivi e delle reti distribuzione (ricordiamo che in Sicilia vi sono punte di dispersione pari al 60%).

## **Art. 4**

### **Disposizioni urgenti in materia di lavoro**

#### **Commi 1-3: Agenzie di somministrazione portuale**

L'intervento prevede la proroga fino al 2026 dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per quei porti "nei quali almeno l'80% della movimentazione

di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, attingendo per le risorse necessarie al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione:

- di 24 mesi per i porti di Gioia Tauro e Taranto
- di 22 mesi per il porto di Cagliari

#### *Commento*

La proroga, attesa e necessaria, della durata dell'operatività delle Agenzie riguarda la Gioia Tauro Port Agency Srl del porto di Gioia Tauro, la Taranto Port Workers Agency Srl del porto di Taranto e la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment (K.A.L.Por.T. Srl) del porto di Cagliari e assicura la copertura finanziaria per gli anni 2025 e 2026 della Indennità di Mancato Avviamento, riconosciuta ai lavoratori coinvolti. La proroga, a differenza delle precedenti, prevede l'inserimento dei lavoratori nei progetti GOL, aprendo ad una formazione non strettamente legata all'ambito portuale, soprattutto nei territori (come Taranto) nei quali il futuro dello scalo non è affatto definito. Nel caso di Gioia Tauro, il processo di trasformazione dell'agenzia in impresa portuale potrebbe realizzarsi entro giugno 2025: la trasformazione per legge è possibile solo a scadenza dell'agenzia (a seguito di questa proroga al 31 dicembre 2026). È necessario un chiarimento normativo, quindi, che non renda la proroga ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale (art. 17 comma 5 L. 84/94).

#### **Comma 4 – Percorso GOL lavoratori in CIGS**

Il comma prevede che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, quindi in caso di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).

I nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

#### *Commento*

Sino ad ora, la norma prevedeva che il ricorso al Programma GOL fosse previsto limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, e in caso di ATO (Accordo di Transizione Occupazionale). Ora si allarga la platea dei destinatari del Programma GOL anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie e ai beneficiari di prestazioni di fondi di solidarietà bilaterali, estendendo quindi la previsione del finanziamento dei percorsi formativi anche a valere sul programma GOL: un tentativo evidente, se letto insieme ad altri analoghi interventi normativi, di rimediare alle performance molto deludenti del percorso di ricollocazione collettiva, per gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, lontanissimo dall'essere realizzato. Ai limiti quantitativi, inoltre, si lega la difficoltà di monitorare l'efficacia dei percorsi che, anche in virtù di questa ulteriore estensione, pone la necessità di una verifica e valutazione in merito al programma GOL.

#### **Commi 4-6 Risorse MLPS**

I commi stanziavano risorse per gli anni 2025 e 2026 per il personale di diretta collaborazione di MLPS necessario a garantire la prosecuzione delle attività previste dal PNRR e per rispondere all'aumento delle competenze derivanti dalla riorganizzazione in corso e dalla soppressione dell' ANPAL.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

#### **Commi 1 e 2 – Trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per il completamento del sistema Mo.S.E.**

Prendiamo atto della decisione di passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione in capo alla nuova Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, come previsto; dobbiamo però sottolineare che è necessario procedere con rapidità all'avvio dell'operatività della stessa Autorità, visto che a oggi non è stato ancora approvato il relativo statuto.

Non condividiamo l'autorizzazione, al comma 2, di conferire all'Autorità, in deroga alle percentuali previste dal D.L. 104/2020, incarichi di livello dirigenziale con una percentuale del 50%. A nostro avviso, inoltre, è necessario e urgente avere un condiviso piano organizzativo e gestionale delle competenze in capo all'Autorità, affinché sia garantita la continuità operativa delle funzioni finora svolte dal personale delle società THETIS, COMAR, Consorzio Venezia Nuova.

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche**

Interviene modificando la L. 222/85 in materia di destinazione dell'8 per mille Irpef, esplicitando che gli interventi in quella previsti, relativi "al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

Questo anche per adeguare le previsioni agli aggiornamenti normativi che si sono succeduti dal 1985 ad oggi.

#### *Commento*

Le disposizioni non intervengono su politiche e servizi, ma chiariscono soltanto la destinazione dell'8 per mille, comprendendo esplicitamente fra i beneficiari non solo gli interventi di recupero, ma anche quelli di prevenzione, ferma restando la ripartizione già prevista dalla normativa precedente.

**Capo II**  
**Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR**

**Art. 1 comma 8**  
**Cabine di coordinamento provinciali PNRR**

L'art. 1 comma 8 interviene riguardo ai casi in cui il posto di prefetto risulti vacante. In tale situazione, al fine di evitare la tendenziale paralisi dell'attività amministrativa svolta dall'Amministrazione civile del territorio, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

La norma è finalizzata a garantire il funzionamento delle cabine di coordinamento presso ciascuna prefettura, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

*Commento*

Con questa disposizione non vi sono più alibi all'effettiva operatività di questi organismi, come abbiamo ripetutamente richiesto nei mesi scorsi.

Chiediamo pertanto che durante l'iter di approvazione del provvedimento vengano inserite norme che obblighino a fissare celermente periodiche riunioni delle cabine.

**Art. 8**  
**Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR**

L'obiettivo della riforma 4 (*"Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti (PPA) da fonti rinnovabili"*) è quello di istituire, entro il 2024, un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili della durata di almeno tre anni.

Il PNRR prevede che la riforma debba:

- i) imporre a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;
- ii) introdurre misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;
- iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis.

A tal fine il decreto-legge prevede quanto segue:

- il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento della controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili;
- con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di esercizio delle funzioni del GSE;
- i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con decreto del MASE, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza.

Il costo dell'intervento normativo è pari a 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Le risorse sono reperite mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica destinata al MASE.



### *Commento*

L'obiettivo di sostenere i contratti PPA tra imprese e produttori di energia da FER, introducendo un sistema di garanzie, è senz'altro positivo e condivisibile. La diffusione degli accordi di lungo termine potrebbe infatti contribuire alla stabilità dei prezzi e incentivare investimenti strategici nelle energie rinnovabili. Resta da verificare l'effettiva efficacia delle modalità individuate dal testo, anche alla luce dei requisiti, degli obblighi di garanzia e delle misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti che saranno definiti aggiornando il decreto di cui all'articolo 28 c. 2 del decreto 199/2021.

### **Art. 9**

#### **Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR**

L'articolo 9 interviene sulla riforma degli istituti tecnici prevista dall'articolo 26 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144. Come è noto, tale decreto prevedeva l'emanazione di uno o più regolamenti sulla base di criteri direttivi indicati nel comma 2.

L'articolo 9 stabilisce che in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, le misure necessarie per l'applicazione dei suddetti criteri siano definiti con decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito e non con regolamento.

### *Commento*

Da un punto di vista formale si tratta di una norma finalizzata a consentire il raggiungimento del target M4C1-5 entro il 31/12/24, ossia l'emanazione delle disposizioni di dettaglio relative alla riforma degli istituti tecnici e professionali.

Da un punto di vista di merito, assistiamo a interventi che si muovono sia sul binario della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR, sia sull'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'approvazione della legge 121/24 e con l'avvio di una sperimentazione nazionale.

In questa sede ribadiamo la nostra radicale contrarietà alle scelte del Governo e del ministero dell'Istruzione e del Merito che prevedono un'offerta formativa al servizio di specifici contesti produttivi, percorsi diversificati, distinti e separati già a partire dal primo biennio della scuola secondaria. Si tratta di una canalizzazione precoce che riteniamo inaccettabile per una scuola autenticamente democratica. Allo stesso modo non condividiamo la riduzione di un anno della scuola secondaria di II grado nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale.